

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **158/1992** (ECLI:IT:COST:1992:158)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALITÀ**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **19/02/1992**; Decisione del **19/03/1992**

Deposito del **02/04/1992**; Pubblicazione in G. U. **15/04/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18008**

Atti decisi:

N. 158

ORDINANZA 19 MARZO-2 APRILE 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Bari, sul ricorso proposto da Gianfiglio Maria contro CO.RE.CO sugli atti degli Enti locali della Puglia ed altra, iscritta al n. 668 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il T.A.R. per la Puglia - Sezione di Bari, nel giudizio promosso da Gianfiglio Maria, dipendente U.S.L., di impugnazione del provvedimento datato 3 agosto 1989 di annullamento della deliberazione della U.S.L. n. 3 di Taranto con la quale si disponeva a suo favore il prolungamento dell'età pensionabile da sessantacinque anni a quella necessaria per il conseguimento del minimo della pensione entro il limite di settant'anni, con ordinanza emessa il 26 aprile 1991 (R.O. n. 668 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui non prevede il trattenimento in servizio, a domanda, del personale ultrasessantacinquenne che non abbia ancora maturato il conseguimento del diritto a pensione e per il periodo necessario a realizzare detto effetto;

che, a parere del remittente, sarebbero violati gli artt. 3, 4, 36 e 38, secondo e terzo comma, della Costituzione, perché non risulterebbe garantito il diritto sociale alla pensione benché sia costituzionalmente protetto, e sebbene siano stati versati i relativi contributi, e perché si verificherebbe disparità di trattamento rispetto ai dirigenti civili dello Stato e ai primari ospedalieri, per i quali è stato previsto il trattenimento in servizio fino a settant'anni per conseguire il massimo della pensione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite le parti private né è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che la disposizione ora denunciata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua (sent. n. 90 del 1992) e, quindi, è stata espunta dall'ordinamento;

che, pertanto, la questione ora di nuovo sollevata è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), in riferimento agli artt. 3, 4, 36 e 38, secondo e terzo comma, della Costituzione, sollevata dal T.A.R. per la Puglia - Sezione di Bari, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.